

111
16.4.1975

IL PRESIDENTE

All'On. Prof. B. Finocchiaro
Presidente del Consiglio
Regionale Pugliese


S E D E

Egr. Presidente,

le trasmetto la proposta di legge "norme per la disciplina della formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali", a firma dei consiglieri regionali comunisti Rossi, Romeo, Papapietro, Clemente, Schiardi, Somma, Princigalli.

Distinti Saluti.

p. IL GRUPPO
(Giovanni Papapietro)



CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 APR. 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1584	

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
DEL P.C.I. : ROSSI, ROMEO, PAPAPIETRO, CLEMENTE, SCHILARDI,
SOMMA, PRINCIGALLI.

R E L A Z I O N E

Al momento del passaggio alle Regioni delle competenze in materia di formazione professionale, la Regione Puglia si è trovata, come tutte le altre, di fronte a una situazione caratterizzata da frammentarietà, confusione e assoluta mancanza di coordinamento tra i mille rivoli pubblici e privati in cui risultava disperso l'intervento nel settore.

Tale intricata situazione oltre a comportare un enorme sperpero di mezzi finanziari, impediva, di fatto, il superamento di modelli culturali tradizionali e teneva, infine, completamente slegata la formazione professionale dalle reali esigenze di sviluppo economico e sociale.

Se questo è il dato di partenza generale, bisogna subito aggiungere che, in Puglia, nonostante le ripetute assicurazioni e gli impegni formalmente assunti, niente è stato fatto in questi anni dalla Giunta per garantire un più organico intervento e per mettere un minimo di ordine nel settore. Al contrario è stato ancora più incoraggiato il sorgere di miriadi di iniziative di dubbio valore, improntate a criteri di clientelismo e di sottogoverno e, comunque, del tutto slegate fra loro.

A giustificazione di ciò si è addotto che la mancanza di un programma regionale di sviluppo (unitamente alla mancanza di una legge quadro nazionale ed al continuo rinvio della riforma della scuola secondaria) rendono difficile fissare punti certi di riferimento per il decollo di un nuovo sistema formativo capace di rompere con la assurda realtà preesistente e di collegarsi saldamente ad obiettivi di sviluppo economico e sociale della Puglia.

Ora, a parte il fatto che della mancanza di obiettivi programmatici sono responsabili la stessa Giunta e la maggioranza che la hanno sostenuta, i firmatari della presente proposta di legge ritengono che anche nella presente situazione di fatto è non solo possibile ma necessario e urgente mettere ordine nella materia e regolarla in modo da aprire nuovi spazi alla Regione che potrà assumere come punti di riferimento della sua azione sia le tesi più progressiste e accreditate circa la riforma della scuola secondaria, sia le indicazioni programmatiche che il movimento sindacale e le forze politiche più avanzate hanno già elaborato nella nostra Regione.

A tale esigenza intende dare una risposta la presente proposta di legge che vuole essere un punto di partenza per un confronto critico e vivo con le forze sociali, con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali etc.

La proposta comunista si fonda, innanzitutto, sulla necessità di passare dal sistema delle richieste episodiche e frammentarie degli enti proponenti al sistema della delega affidata alle provincie sulla base di sicuri indirizzi chiaramente prestabiliti.

REGIONE DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE COMUNISTA
TELEF. 365755

A tal fine la proposta di legge prevede che i corsi (che in alcuni delimitati casi possono essere gestiti anche *da enti* diversi da quelli delegati) siano sempre svolti secondo un carattere unitario, promuovano la personalità dell'allievo, forniscano la cultura e le nozioni necessarie per agevolare la mobilità professionale e la partecipazione alla vita sociale; prevede inoltre che gli interventi siano attuati in modo da orientare la formazione dei lavoratori verso settori suscettibili di sviluppo e garantiscano la partecipazione attiva delle organizzazioni dei lavoratori, degli enti locali, degli allievi, del personale addetto.

La proposta di legge prevede ancora che i corsi siano svolti attraverso una struttura "stabilmente destinata alle attività di formazione professionale" e con attrezzature idonee ai diversi tipi di corsi tali da permettere un efficace rapporto didattico fra docente ed allievo in modo da garantire un diretto collegamento fra il momento formativo della scuola e la realtà dell'ambiente di lavoro.

Con la proposta di legge si regola l'intervento della Regione per l'istituzione, il riconoscimento e il funzionamento di corsi nei settori dell'agricoltura, industria, artigianato, turismo, commercio e servizi con l'esclusione delle arti sanitarie ausiliarie (artt. 1 e 2). Sono previsti corsi biennali, annuali *e triennali* per ciascuno dei quali è precisata la specifica funzione (art. 3). Come già detto le funzioni relative alla istituzione e gestione dei corsi sono delegate alle Province (art. 16), ma possono essere anche riconosciuti corsi

svolti ad iniziativa di enti diversi che offrano garanzie chiaramente determinate con gli artt. 4 e 5. Il riconoscimento di tali corsi può essere revocato qualora vengano a mancare i requisiti richiesti. L'art. 7 prevede la istituzione di corsi brevi, esercitazioni etc. che avranno il semplice scopo dell'aggiornamento funzionale dei lavoratori.

I corsi aziendali, quelli per mutilati ed invalidi civili, quelli per apprendisti (artt. 7, 8 e 9) sono regolati dalle norme vigenti e dalle norme previste nella presente legge regionale oltre che nei citati articoli 4 e 5 anche nel successivo articolo 22.

Sono invece soppressi (art. 13) i corsi provinciali per l'istruzione tecnica.

L'articolo 10 prevede che i corsi si svolgano secondo programmi stabiliti con regolamento del Consiglio, mentre l'articolo 11 regola la composizione della commissione esaminatrice e rinvia ad apposito regolamento le modalità di svolgimento degli esami che gli allievi dovranno sostenere al termine dei corsi.

La gratuità dei corsi è prevista dall'art. 12, il quale prevede inoltre che per frequenze non inferiori alle 36 ore settimanali sia corrisposto un presalario agli allievi di 18.000 lire mensili e sia assicurata la gratuità del trasporto e della mensa giornaliera.

L'articolo 25 prevede che il Consiglio Regionale approvi triennialmente un piano generale per la formazione professionale su proposta di una commissione i cui ulteriori compiti e la cui composizione sono regolati dagli artt. 14 e 15.

Particolarmente importanti gli artt. 17 e 18 che dispongono gli indirizzi e le finalità cui dovranno ispirarsi i corsi secondo i criteri cui si è già sopra accennato, mentre gli articoli 19, 20 e 21 dettano le norme relative al finanziamento dei corsi stessi in stretta connessione alla corrispondenza con gli indirizzi generali stabiliti.

L'articolo 24 prevede che le scuole regionali e le attività didattiche cessino la loro attività entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gli articoli 27 e 28 prevedono che i finanziamenti siano assegnati secondo progetti organici di intervento agli enti delegati i quali sono tenuti a trasmettere annualmente una relazione documentata alla Giunta Regionale.

Questa è tenuta, a sua volta, (art. 29) a presentare al Consiglio una sua relazione contenente tutti i dati informativi utili per una completa valutazione dei risultati raggiunti.

L'articolo 30 infine prevede che cessi l'applicazione di tutte le leggi in contrasto con le norme previste dalla legge regionale.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
DEL P.C.I.: Rossi, Romeo, Papapietro, Clemente, Schilardi,
Somma, Princigalli.

ART. 1

Le Regione Puglia, al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani, disciplina l'istruzione professionale per il lavoro autonomo e dipendente nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi, secondo le norme della presente legge.

L'istruzione professionale per le professioni e le arti sanitarie ausiliarie è esclusa da questa normativa.

ART. 2

L'intervento della Regione riguarda l'istituzione, il riconoscimento, il finanziamento di appositi corsi di formazione professionale e quelle iniziative che, nel settore, contribuiscono a rendere effettive il diritto dei cittadini al lavoro e alla loro elevazione culturale e professionale.

L'intervento della Regione, in particolare, disciplina:

- a) corsi di formazione professionale di cui al successivo articolo 8 della presente legge;
- b) corsi speciali di cui al successivo art. 7 della presente legge;

- c) corsi aziendali di riqualificazione di cui al successivo articolo 8 della presente legge;
- d) corsi complementari per gli apprendisti di cui al successivo articolo 9 della presente legge;
- e) corsi di aggiornamento del personale insegnante;
- f) corsi per la formazione del personale addetto ai servizi sociali e alle comunità educative;
- g) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per il personale addetto all'Attività e ai servizi degli enti locali;
- h) ogni altro corso o iniziativa volta alla formazione professionale non considerando nelle lettere precedenti, purché rientrante nelle finalità di cui al presente articolo.

ART. 3

Possono essere istituiti corsi di formazione professionale triennali, biennali e annuali.

Attraverso i corsi triennali si provvede alla formazione professionale degli allievi che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico od abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e comunque non siano, di norma, d'età superiore ai diciotto anni.

Il ciclo triennale si divide in un corso propedeutico di orientamento culturale e professionale, in un corso annuale più specificatamente professionale ed in un corso annuale di qualificazione.

Nel ciclo triennale di cui ai due commi precedenti il primo biennio dovrà consolidare la formazione dell'allievo, completarla e svilupparla in relazione alle esigenze del suo inserimento sociale ed orientamento professionale; il corso annuale di qualificazione dovrà fornire all'allievo una preparazione professionale attraverso attività didattiche specifiche

sugli aspetti tecnico-scientifici del settore produttivo e far raggiungere una qualificazione polivalente all'interno del settore stesso.

Attraverso i corsi biennali ed annuali di cui al primo comma si provvede ad impartire l'insegnamento teorico e pratico necessario per la qualificazione, la riqualificazione di coloro che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età, o siano già in possesso di una qualifica. In casi particolari, giustificati in relazione alla preparazione ed alle precedenti esperienze di lavoro, ai corsi annuali e biennali potranno essere ammessi anche allievi di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni.

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo con opportune provvidenze sarà favorito il conseguimento della licenza di scuola media da parte degli allievi che non hanno compiuto la scuola dell'obbligo.

ART. 4

Possono essere riconosciuti quei corsi che siano svolti a cura e per iniziativa di soggetti diversi dagli enti di cui al successivo articolo 16 che diano adeguata garanzia di idoneità organizzativa e di congruità dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei programmi di cui all'articolo 10.

Il riconoscimento è concesso su domanda di chi intende svolgere i corsi, corredata di una relazione illustrativa che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti, i locali, gli arredi e le attrezzature che saranno impiegate, il piano

finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero di allievi che si prevede di accogliere ed il programma che sarà svolto.

Il riconoscimento potrà essere concesso dopo che siano state eseguite tutte le verifiche, comprese ispettive, necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti.

I corsi riconosciuti sono sottoposti a vigilanza didattica.

Il riconoscimento può essere revocato qualora venga meno uno dei requisiti richiesti, o risulti da specifici fatti e circostanze che le attività didattiche non sono adeguate per il programma da svolgere.

ART. 5

I corsi riconosciuti possono essere finanziati quando non sia possibile istituire e gestirne direttamente di analoghi ai sensi dell'articolo 3.

Il finanziamento viene concesso su domanda di chi ha richiesto il riconoscimento del corso, nella quale deve essere indicata la misura del finanziamento richiesto.

La domanda di finanziamento deve essere accompagnata da una relazione che specifichi il piano finanziario allegato alla domanda di riconoscimento di cui al precedente articolo 4, indicando il rapporto intercorrente tra il finanziamento richiesto e le altre eventuali fonti di finanziamento del corso.

I corsi finanziati in tutto o in parte ai sensi dei commi precedenti sono sottoposti a vigilanza attraverso ispezioni almeno semestrali per verificare la regolarità amministrativa

e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti.

I soggetti a favore dei quali è stato erogato il finanziamento debbono presentare il rendiconto della gestione relativa ai corsi finanziati entro e non oltre il novantesimo giorno del termine dei corsi compresi in ciascun piano annuale.

La mancata presentazione dei rendiconti di cui al precedente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per i corsi dell'esercizio successivo.

ART. 6

Al fine di assicurare una permanente formazione dei lavoratori sono promossi, istituiti, o finanziati corsi brevi, lezioni, esercitazioni, nonché ogni altra attività utile al fine di provvedere al continuo aggiornamento e sviluppo delle conoscenze e della preparazione dei lavoratori.

ART. 7

Ai corsi per mutilati ed invalidi civili, per invalidi del lavoro ed ai corsi di formazione professionale da svolgersi negli istituti e servizi dipendenti dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del ministero di grazia e giustizia, si applicano le norme della presente legge in quanto applicabili.

ART. 8

I corsi aziendali di riqualificazione sono autorizzati secondo quanto disposto dall'articolo 4, commi secondo e seguenti, della presente legge.

Detti corsi restano regolati dalle disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949 n.264 in quanto compatibili con quelle della presente legge.

ART. 9

I corsi complementari per apprendisti di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n.25 modificata dalla legge 8 luglio 1956, n.705, possono essere riconosciuti, ovvero direttamente istituiti e gestiti, ai sensi della presente legge.

All'istituzione e alla gestione diretta si provvede nei casi in cui i corsi riconosciuti non siano sufficienti in relazione al numero degli apprendisti tenuti a frequentare i corsi complementari.

Detti corsi sono disciplinati dalle norme vigenti.

ART 10

I corsi di cui all'articolo 2 dovranno svolgersi secondo i programmi didattici stabiliti con regolamento del consiglio regionale.

Fino a quando non siano stabiliti nuovi programmi i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati sino al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli 3,4, 5,7,8 gli allievi sostengono un esame finale davanti ad una commissione nominata dalla giunta regionale e composta da:

- un rappresentante della Regione;
- un rappresentante dell'entedelegato ai sensi dell'articolo 16 della presente legge nel cui territorio si è svolto il corso;
- un insegnante del corso e un rappresentante dell'ente che ha curato lo svolgimento, quando si tratti di corsi riconosciuti o finanziati ai sensi degli articoli 4 e 5 scelto fra gli insegnanti del corso;
- un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- quando trattasi di corsi rivolti prevalentemente a lavoratori autonomi, in aggiunta all'esperto indicato dalle confederazioni sindacali, verrà designato dalle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative un altro esperto;
- un rappresentante designato dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo, al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso.

Le commissioni saranno integrate dai membri che saranno eventualmente designati dallo Stato.

Con apposito regolamento saranno stabilite le prove d'esame e le modalità del loro svolgimento, le modalità di designazione ed i requisiti necessari degli esaminatori di cui al comma primo nonché le caratteristiche dell'attestato finale e le modalità del suo rilancio, tenuto conto del coordinamento

con l'esercizio delle proprie competenze da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 7, lettera a), D.P.R. 15.1.1972 n.10.

ART. 12

I corsi di formazione professionale sono gratuiti.

Al fine di garantire il diritto allo studio, a favore di coloro che frequentano corsi di formazione di base diurni con attività non inferiore alle 36 ore settimanali sono istituiti i seguenti interventi:

- a) presalario di £. 18.000 mensili;
- b) trasporto gratuito dal luogo di residenza abituale alla sede del corso, anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute;
- c) mensa giornaliera gratuita.

Per coloro che frequentano corsi, previsti dalla presente legge, ma non rientranti nel tipo del corso di cui al primo comma, può essere previsto l'intervento di cui al punto b).

Agli allievi è assicurata l'assistenza di un servizio psico-sociale e di orientamento ed, all'inizio dei corsi, sarà effettuato un'accertamento medico-diagnostico sul loro stato fisico.

ART. 13

I corsi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi con effetto dal novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I beni di proprietà dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica entreranno a far parte del patrimonio della Regione.

Il personale dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica che richieda di essere trasferito alla Regione sarà inquadrato nel ruolo del personale regionale.

Il suddetto personale sarà di norma comandato presso le provincie.

ART. 14

E' istituita la commissione regionale per la formazione professionale con il compito di fornire al consiglio ed alla giunta regionale pareri su:

- a) il piano per la formazione professionale di cui all'articolo 25;
- b) gli obiettivi dei programmi didattici;
- c) ogni altra questione sottoposta al suo esame dal consiglio e dalla giunta regionale.

ART. 15

La commissione regionale per la formazione professionale è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta, oltre che dal presidente, da:

- a) tre esperti del settore della formazione professionale designati dal consiglio regionale in una votazione con voto limitato e due nomi per ciascun consigliere;
- b) tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nella regione;
- c) due rappresentanti per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il turismo, il commercio e servizi designati in accordo tra le varie associazioni di settore;
- d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante di ciascuno degli enti delegati di funzioni in materia di formazione professionale;

f) il sovrintendente scolastico.

Il presidente della commissione è nominato dalla giunta regionale tra i componenti della commissione stessa.

La commissione resta in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.

Ai componenti della commissione è attribuito un gettone di presenza di f. 7.000 per la seduta oltre la trasferta e il rimborso delle spese di viaggio se spettanti.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal dipartimento istruzione e cultura.

ART. 16

Sono delegate alle provincie le funzioni di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 relativi alla istituzione e gestione dei corsi, al loro riconoscimento e finanziamento, alla relativa vigilanza, agli interventi a favore degli allievi (e per il diritto allo studio) ed alle altre attività in materia di formazione professionale.

ART. 17

Le provincie esercitano le funzioni loro delegate ai sensi dell'articolo 16 secondo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi dovranno avere carattere unitario e saranno attuati in modo da concorrere tutti in modo coordinato

a) promuovere lo sviluppo della personalità degli allievi fornendo loro la cultura, le nozioni e l'esperienza necessaria per conseguire una qualificazione adeguata al lavoro che essi intendono svolgere ed una formazione atta ad agevolare l'autonomia, la mobilità professionale e la migliore partecipazione alla vita sociale anche all'interno dell'ambiente di lavoro;

b) gli interventi saranno inoltre attuati in modo da permettere ai lavoratori di migliorare la propria preparazione al fine di acquisire nuove conoscenze e qualificazioni che ne integrino o diversifichino le capacità ed agevolino lo svolgimento delle loro attività in maniera più efficace ed autooma possibile;

c) gli interventi saranno altresì attuati in modo da orientare la formazione dei lavoratori verso i settori suscettibili di sviluppo e preparare un adeguato numero di lavoratori qualificati in relazione agli obiettivi determinati dalla programmazione regionale ed alle esigenze locali;

d) gli interventi saranno attuati promuovendo e garantendo la partecipazione attiva delle organizzazioni dei lavoratori, degli enti locali, degli allievi e del personale addetto alla loro gestione.

ART. 18

Le funzioni relative all'istituzione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) i corsi saranno svolti attraverso una struttura stabilmente destinata ad attività di formazione professionale nella

cui gestione sarà garantita la partecipazione degli allievi, del personale addetto all'organizzazione ed alla gestione dei corsi, delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative e del comune nel cui territorio ha sede il corso;

b) le sedi in cui si svolgeranno i corsi dovranno essere fornite di locali, attrezzature ed arredi idonei ai diversi tipi di corso e tali da permettere un'efficace rapporto didattico tra docenti ed allievi e l'impiego individuale o per piccoli gruppi delle attrezzature;

c) gli insegnanti, oltre la necessaria preparazione nelle rispettive materie ed una sicura esperienza diretta per gli insegnamenti applicativi, dovranno possedere un'adeguata preparazione culturale generale e pedagogica che li ponga in grado di seguire tutta l'attività di formazione degli allievi;

d) al fine di consentire un'adeguata integrazione delle attività formative e dell'esperienza del personale insegnante potranno essere conferiti incarichi di insegnamento ad esperti esterni;

e) nel corso delle attività formative si provvederà ad attuare un diretto collegamento fra il momento formativo nella scuola e la realtà operativa negli ambienti di lavoro;

f) nella gestione dei corsi dovrà essere garantito uno stretto coordinamento tra le esigenze dell'insegnamento e gli adempimenti amministrativi, assicurando in particolare la rapidità della fornitura dei mezzi necessari e nella manutenzione delle attrezzature, prevedendo a tale scopo anche adeguate forme di autonomia amministrativa.

ART. 19

Le funzioni relative al riconoscimento dei corsi ed alla relativa vigilanza, di cui all'articolo 4, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) il riconoscimento sarà concesso in maniera da incoraggiare i corsi che rispondono agli obiettivi ed alle linee di sviluppo indicate dalla programmazione regionale;

b) nel concedere il riconoscimento e nell'esercitare la vigilanza, l'idoneità organizzativa dei corsi sarà valutata secondo l'indirizzo di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente e tenendo conto della necessità che i corsi si svolgano attraverso strutture destinate stabilmente ad attività di formazione professionale.

ART. 20

Le funzioni relative al finanziamento dei corsi riconosciuti ed alla relativa vigilanza, di cui all'articolo 5 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) i finanziamenti saranno concessi esclusivamente a favore dei corsi che corrispondono alle previsioni programmatiche della Regione;

b) i finanziamenti saranno concessi di preferenza a favore dei corsi che perseguono obiettivi prioritari indicati nella deliberazione del consiglio regionale, di cui al successivo articolo 25.

c) qualora non sia possibile finanziare tutti i corsi richiesti, saranno preferiti quelli gestiti da organizzazioni sindacali o da altre associazioni di lavoratori;

d) la verifica dei piani finanziari, la vigilanza sull'amministrazione di cui al terzo comma dell'articolo 5 e la verifica dei rendiconti e degli altri documenti dovranno accertare la corrispondenza tra i bilanci ed i piani finanziari e della destinazione dei finanziamenti alle previsioni, evidenziare le eventuali discordanze, nonché i rapporti tra i finanziamenti regionali e gli altri di cui eventualmente si avvantaggiano i corsi.

ART. 21

Le funzioni relative alle attività per la formazione permanente dei lavoratori, di cui all'articolo 6 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) le attività di formazione permanente tenderanno a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini al lavoro ed a permettere una maggiore mobilità dei lavoratori promuovendone l'aggiornamento, la qualificazione e lo sviluppo della preparazione professionale e culturale;

b) le attività di formazione permanente dovranno essere promosse e svolte in maniera da garantire la continuazione e lo sviluppo della formazione dei lavoratori anche dopo il compimento dei corsi di cui all'articolo 3 della presente legge;

c) le attività di formazione permanente dovranno essere svolte tramite l'organizzazione che provvede ai corsi di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 22

All'esercizio delle funzioni relative ai corsi aziendali di riqualificazione ed ai corsi per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui agli articoli 7 e 8, si applicano gli indirizzi di cui agli articoli 20, 21 e 22, a seconda che si tratti di corsi istituiti, riconosciuti, o finanziati dalle provincie.

Le funzioni relative all'autorizzazione alla vigilanza ed all'attuale finanziamento dei corsi aziendali di riqualificazione saranno inoltre esercitate previa consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle unità produttive interessate, e comunque, dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Le funzioni relative ai corsi per i mutilati ed invalidi civili, per gli invalidi del lavoro saranno inoltre esercitate in modo da garantire il collegamento delle attività formative speciali con quelle degli altri corsi.

I corsi speciali per invalidi e mutilati dovranno essere autorizzati o istituiti solo nei casi di provata impossibilità di partecipare, da parte di quest'ultimi, ad un'adeguata attività di formazione professionale attraverso i corsi normali.

ART. 23

Le funzioni in materia di provvidenze per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12, sono esercitate dalle provincie che organizzeranno i servizi di cui al suddetto articolo comma secondo, lettere b) e d), comma quarto e quinto, avvalendosi anche di organizzazioni già esistenti, o comunque gestendoli unitariamente con altri servizi analoghi.

ART. 24

Il consiglio regionale, con deliberazione adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale e le unità didattiche cessino la propria attività a partire dalla data indicata nella stessa deliberazione.

I dipendenti della Regione in servizio presso le scuole regionali di istruzione professionale e le unità didattiche amministrative al momento della cessazione delle attività saranno di norma comandati presso gli enti delegati.

I beni regionali di pertinenza delle scuole regionali di formazione professionale e delle unità didattiche amministrative al momento della cessazione delle loro attività saranno assegnati in uso agli enti delegati nei quali essi si trovano.

TITOLO III

ART. 25

Il consiglio regionale approva ogni 3 anni un piano per la formazione professionale nel quale sono stabiliti gli obiettivi generali della formazione professionale ed i criteri per lo sviluppo delle attività con riferimento ai diversi settori dell'economia ed alle diverse condizioni sociali individuabili sul territorio regionale.

ART. 26

I progetti organici di intervento di cui all'articolo 27 sono redatti secondo¹ i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'articolo 27 dello Statuto Regionale con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

Il consiglio regionale approva annualmente il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base dei progetti organici di intervento di cui al primo comma.

Le somme di cui al precedente comma eventualmente non impegnate possono essere utilizzate nel successivo esercizio con l'approvazione del piano ad esso relativo.

ART 27

Per le attività e gli interventi di cui agli articoli 2 e ss. il finanziamento è ripartito tra le provincie in base ai progetti organici di intervento, presentati alla Regione dalle provincie.

ART. 28

Gli enti delegati trasmettono annualmente entro il 31 gennaio alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto delle spese sostenute.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

ART. 29

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale, entro il 10 marzo, una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

ART. 30

Cessano di avere applicazione tutte le norme statali di legge, o aventi valore di legge, concernenti gli interventi in materia di istruzione artigiana e professionale disciplinati dalla presente legge, ivi comprese quelle contrarie o diverse in materia artigiana e professionale, ad eccezione di quelle richiamate espressamente.

ANGELO ROSSI

ANTONIO ROMEO

GIOVANNI PAPAPIETRO

TOMMASO CLEMENTE

GIOVANNI SCHILARDI

ANTONIO SOMMA

GIACOMO PRINCIGALLI

Angelo Rossi

Antonio Romeo

Giovanni Papapietro

Tommaso Clemente

Giovanni Schilardi

Antonio Somma

Giacomo Princigalli